GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE n. 1/2015
NEL PROCEDIMENTO n. 1/2015

- **a carico di RAFFAELE IANNONE, tess. n. 16115**

* * *

Il Giudice Sportivo Nazionale

premesso che

- in data 03.05.2014 il Giudice Sportivo Nazionale riceveva la segnalazione ex art. 36 R.G.S., sulla scorta della relazione 15.4.2015 redatta dal RM Sig. Paolo Zambai, il quale riferiva che in occasione del "1° Memorial Ludovico Di Maio, Giuliano (NA)" il tiratore Iannone Raffaele avrebbe manifestato la volontà di farsi squalificare dopo di che, all'esito della sua prova, non rispondeva al comando del RO, che intimava di scaricare l'arma e mostrarla in condizioni inoffensive, sparando invece un colpo a terra;
- in data 8.6.2015, rilevata la propria competenza, il Giudice Sportivo dava a mezzo e-mail avviso dell'avvio del procedimento al sig. Iannone, alla società di sua appartenenza, al Sig. procuratore Federale ed alla Federazione, fissando per la decisione la data del 22.6.2015 ed avvisando il sig. Iannone del termine a suo favore per fare pervenire eventuali memorie e documenti, con scadenza venerdì 19 giugno 2015;
- sempre in data 8.6.2015 il Giudice Sportivo sentiva telefonicamente, nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 27 e 40, n. 2 RGS, i citati RO e RM, i quali confermavano ciascuno la parte di fatto storico a cui dichiaravano di aver assistito personalmente e dunque avendone conoscenza diretta e personale;
- quanto al fatto, il RO confermava la circostanza secondo cui il tiratore Iannone aveva annunciato espressamente, prima dell'inizio della gara, la propria intenzione di farsi squalificare, pur avendo il RO interpretato tale affermazione quale esternazione tesa alla riduzione della tensione pre gara, come spesso avviene tra i tiratori. Lo stesso RO confermava poi la dinamica dei fatti, nella parte in cui intimava più volte al tiratore, a prova conclusa, di scaricare l'arma e mostrarla al RO come scarica, ordini disattesi per 3/4 volte dal tiratore, il quale poi lasciava partire un colpo a terra;
- dal canto suo, il RM confermava di aver assistito alla parte conclusiva della vicenda, in sostanza offrendo la stessa ricostruzione del RO circa il mancato ottemperamento dell'ordine di scarico e l'esplosione del colpo a terra.

Letti

gli atti ed i documenti del procedimento

Visto

l'art. 40 del Regolamento di Giustizia

Considerati i seguenti profili

a) che il tiratore Iannone ha annunciato la propria intenzione di farsi squalificare in momento precedente alla sua prova nella competizione e ciò riferendosi direttamente al RO. In merito a tale primo profilo il RO ha riferito che spesso i tiratori, al fine di contenere e/o sfogare la tensione emotiva della gara, usano espressioni tese ad esorcizzare una cattiva prestazione, ragion per cui sul momento ha considerato l'esternazione dello Iannone come ininfluente, non potendone desumere in qual momento la dichiarazione dell'intenzione di invalidare la propria prestazione a tutti gli effetti. In seguito al fatto oggetto di procedimento, invece, l'espressione in questione ben può essere considerata quale elemento rilevatore di una volontà non equivoca di alterazione della competizione, volontà formatasi in anticipo e deliberatamente, in violazione del divieto di illecito sportivo di cui all'art. 4, n. 1), lett. B) RGS;
b) che, in ogni caso, la condotta preordinata del tiratore Iannone viola l'obbligo generale di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 RGS;
c) che il tiratore Iannone ha omesso di rispondere all'ordine del RO consistente nello scaricare l'arma e nel mostrarla scarica ad esso RO. Tale comportamento viene ritenuto di estrema gravità poiché relativo al mancato ottemperamento di ordini di gara tesi unicamente alla salvaguardia dell'incolumità del tiratore stesso e di ogni altra persona presente.
   Occorre considerare, sul punto, come il rispetto della massima safety sia aspetto di preminente importanza nell'esercizio di attività sportiva praticata a mezzo delle armi da fuoco, anche considerando che la carenza di safety, dovuta al mancato rispetto di regole di prudenza e perizia e nel caso di specie addirittura alla disobbedienza a precisi ordine dell'arbitro della gara, è potenzialmente causa di innumerevoli incidenti, anche gravi.
   A nulla rileva, sul punto, quanto sarebbe emerso a posteriori e cioè che, verosimilmente, il tiratore Iannone aveva deliberatamente ed anticipatamente deciso che avrebbe disatteso ordini dell'arbitro di gara, per poi esplodere un colpo a terra, poiché nessuno tra i presenti poteva, in quel momento, aver ricostruito il disegno dello Iannone. La situazione che è venuta determinandosi è stata così di grande allarme tra i presenti, al punto che il fatto di udire 3/4 volte l'intimazione dell'ordine di scarico dell'arma ha attirato persino l'attenzione del RM;
d) che il tiratore Iannone ha poi effettivamente esploso un colpo rimasto in camera di cartuccia a gara terminata e dopo l'ordine di scaricare l'arma.
   Anche detto comportamento deve essere qualificato della massima gravità. A nulla rileva, nemmeno relativamente a detta condotta, che il colpo sia stato esploso comunque in direzione considerabile sicura, poiché quanto emerso consente di ritenere che:
   - in ogni caso l'arma risultava effettivamente carica, con cartuccia camerata e cane armato, alla fine della competizione;
   - non si sia trattato in nessun modo di colpo accidentale;
   - il colpo è stato esploso verso il suolo, a rischio ulteriore rimbalzo di parti di ogiva;
e) l'infrazione dell'illecito sportivo è una fattispecie a cosiddetta "consumazione anticipata", nl senso che la reazione disciplinare prescinde dal concreto conseguimento del vantaggio (evento in senso stretto) a cui la condotta è preordinata.
   Tale natura è stata confermata, tra l'altro, dal TNAS (lodo 2.4.2012, prot. N. 564) secondo cui «quale illecito a "consumazione anticipata", … prescinde poi dalla concreta alterazione della gara. La circostanza , dunque, che esso non abbia determinato in concreto l'esito della partita, … non esclude la consumazione dell'illecito».
   Nel caso che ci occupa, peraltro, la squalifica dalla gara ottenuta dal tiratore Iannone di per sé comporta alterazione dell'esito, così come è noto che il risultato di una singola competizione, positivo ma anche negativo, può potenzialmente alterare indirettamente anche gli esiti complessivi del campionato in corso e di quello futuro, incidendo sulle classifiche conclusive e concorrendo a determinare la formazione delle categorie in vista del campionato successivo.

*

Tutto quanto sopra premesso, il Giudice Sportivo della F.I.T.D.S.

dichiara

il deferito **IANNONE Raffaele, tess. n. 16115**, responsabile della violazione a lui ascritta così come contestatagli, in relazione all'art. 4, n. 1), lett. B) ed all'art. 1 RGS e per l'effetto lo

condanna

alla pena della **sospensione** consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di **mesi 6**.
Sanzione immediatamente esecutiva.

Non si ritiene sussistere alcuna responsabilità in capo alla Società sportiva di appartenenza.

* * *

Si comunica, come da Regolamento, a mezzo e-mail:

- alla F.I.T.D.S.-segreteria, segreteria@fitds.it;
- al sig. Raffaele Iannone, lelloiannone@gmail.com nonché a mezzo raccomandata a/r;
- alla Società di appartenenza del Sig. Raffaele Iannone, ASD New Shooting Club, presso il Presidente Sig. Massimo Martino, massimomartino71@gmail.com;
- al Sig. Procuratore Federale, riccardo.castiglioni@cbmld.com.

Si pubblichi come da Regolamento.

Dato in Busto Arsizio, lì 22 giugno 2015.

Il Giudice Sportivo
Avv. Davide Mantovan